

Principio di revisione Isa Italia 570  
Ias 1  
Oic 29  
Art. 2428 c.c.

# Valutazione di continuità aziendale nel processo di revisione legale

Paola Carrara

Il principio della **continuità aziendale** è un presupposto **fondamentale nella redazione del bilancio d'esercizio**, in base al quale l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né intenzione né necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività o di assoggettarla a procedure concorsuali. Le **attività** e le **passività** vengono pertanto **contabilizzate** in base al presupposto che l'impresa sia **in grado di**

Il principio di revisione Isa Italia 570 declina le **responsabilità del revisore** nella revisione contabile del bilancio relativamente alla **continuità aziendale**, analizzando anche le **implicazioni per la relazione**. La presente trattazione contiene un'analisi dei contenuti del principio, nonché delle altre fonti di riferimento relativamente alla tematica della continuità aziendale.

**realizzare** le proprie attività e fare fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale. Nella *tabella 1* si riporta un elenco di riferimenti normativi relativi alla tematica della continuità aziendale.

## TABELLA 1. LE FONTI NORMATIVE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

**Normativa civilistica**, per la quale la continuità aziendale rappresenta un postulato per la redazione del bilancio d'esercizio

**Principi contabili internazionali**, con particolare riferimento al principio Ias 1, per il quale la **valutazione del presupposto della continuità** aziendale rappresenta una **fase preparatoria alla redazione del bilancio** d'esercizio

**Oic 29**, che fa riferimento alla presenza di **fatti successivi alla chiusura** del bilancio che possono fare venire meno il presupposto della continuità aziendale

Principio di revisione **Isa Italia 570**

### La responsabilità degli amministratori

La valutazione degli amministratori con riferimento alla continuità aziendale è essenziale ai fini della **presentazione veritiera e corretta**, in considerazione della responsabilità nei confronti di azionisti e terzi. Agli amministratori è richiesto di evidenziare, mediante opportuna **informativa in nota integrativa**, la presenza di eventuali **significative incertezze** che possano far sorgere seri dubbi circa la capacità dell'entità di continuare ad operare.

La valutazione del presupposto della continuità aziendale è, in effetti, un processo che spesso implica un'**integrazione di informativa** che scaturisce da diverse fonti qualitative e quantitative; pertanto, l'informativa nelle note al bilancio **assume fondamentale importanza** ed è per il revisore elemento di sup-

porto al fine di valutare la coerenza della stessa e le conclusioni raggiunte dagli amministratori circa la sussistenza del presupposto.

Nella valutazione del presupposto della continuità aziendale, gli Amministratori tengono conto di **tutte le informazioni disponibili sul futuro**, che è relativo almeno (ma non limitato) a **dodici mesi** dopo la data di riferimento del bilancio. Tale orizzonte temporale è fissato esplicitamente nei principi contabili internazionali (Ias 1), mentre non vi è un riferimento esplicito né nel Codice civile né nei principi contabili nazionali Oic; solo la versione attualmente in bozza del principio Oic 11 vi fa riferimento.

### La responsabilità del revisore

La responsabilità del revisore con riferimento al presup-

posto della continuità aziendale è definita dallo stesso **principio Isa Italia 570** e consiste in:

- › valutare l'**appropriato utilizzo del presupposto** da parte della direzione nella redazione del bilancio d'esercizio, acquisendo elementi probativi sufficienti (in termini quantitativi) e appropriati (in termini qualitativi);
- › **valutare gli indicatori** che, singolarmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi riguardo al presupposto della continuità aziendale;
- › effettuare **adeguate procedure di revisione**;
- › considerare l'esistenza di **eventuali incertezze significative** relativamente al presupposto della continuità aziendale, tali da doverne dare informativa in bilancio;
- › stabilire le **implicazioni per la relazione** di revisione.

Con riferimento a tale responsabilità, il principio richiede al revisore di:

- › prendere in considerazione lo **stesso orizzonte temporale** preso a riferimento dalla direzione nella propria valutazione, chiedendo di estenderlo se esso è inferiore ai 12 mesi;
- › considerare se la valutazione della direzione **comprenda tutte le informazioni pertinenti** e tutte le informazioni di cui il revisore sia venuto a conoscenza a seguito del lavoro svolto.

Pertanto il revisore, **già in fase di valutazione preliminare dei rischi** e nel corso di tutta la revisione, deve individuare gli elementi che indicano la presenza di significative incertezze in merito al presupposto della continuità aziendale e considerare la corretta valutazione di tali elementi da parte della direzione.

#### **Le procedure di revisione per la valutazione della continuità aziendale**

Le procedure di revisione in merito alla valutazione della continuità aziendale sono **svolte nel corso di tutte le fasi** nelle quali si articola il processo di revisione, partendo dalla fase di comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera sino alla fase di formazione del giudizio professionale.

#### **Richiesta alla direzione di valutare la capacità dell'impresa di operare come entità in funzionamento**

A tale proposito, è opportuno precisare che, **in assenza di una valutazione da parte della direzione, non è compito del revisore** porre rimedio a tale mancanza. Questo non rappresenta generalmente un problema in assenza di vere problematiche di continuità (facile ac-

cesso alle risorse finanziarie, buona redditività ecc.); inoltre, nelle imprese di dimensioni minori, la direzione può non avere predisposto una propria valutazione, ma il revisore può supplire a tale mancanza mediante **appositi colloqui con il management** con la finalità di percepire se vi è **opportuna conoscenza dei rischi** e documentando gli elementi a supporto (esempio: rinnovo finanziamenti, presenza di importanti ordini in portafoglio, disponibilità della proprietà a fornire il necessario sostegno finanziario).

Nel considerare la valutazione della direzione, il revisore ne analizza il **processo di formazione**, le **assunzioni su cui essa si basa** e l'appropriatezza dell'**orizzonte temporale** di riferimento.

#### **Valutazione dei piani d'azione futuri della direzione**

Tali valutazioni sono **determinanti in presenza di criticità**, situazione nella quale diventa essenziale per il revisore la verifica della presenza di elementi probativi che **confermino la fattibilità dei piani**, nonché l'esistenza o meno di un'incertezza significativa (esempio: necessità di rinegoziare il debito bancario in assenza dell'apertura di un tavolo negoziale).

In particolare, quanto più **il piano risulta essere importante** ai fini della valutazione del presupposto della continuità aziendale, **tanto più il revisore è chiamato ad entrare nel merito** del piano stesso, della ragionevolezza delle previsioni che esso esprime, dell'analisi degli elementi probativi a supporto, dell'attendibilità del sistema informativo dell'impresa che genera tali informazioni. A tale proposito risulta importante anche **analizzare la capacità storica** del *management* di effettuare **previsioni** (mediante analisi di scostamento tra le previsioni formulate in passato e i risultati consuntivati), nonché l'**analisi di bilanci intermedi** eventualmente già disponibili con riferimento a date successive alla data di riferimento del bilancio, per **verificare il trend** espresso dai primi risultati generati.

Le **verifiche del revisore** dovranno essere altresì declinate su aspetti molto concreti, quali:

- › la capacità dell'azienda di **evadere gli ordini** dei clienti (qualora uno degli elementi alla base delle previsioni sia una crescita degli ordini in entrata, sempre che tale crescita sia ragionevole e documentabile);
- › la **ragionevolezza delle ipotesi di crescita** contenute nelle stime della direzione rispetto alle eventuali indicazioni previsionali di settore;
- › la **presenza di eventuali covenant** in scadenza su finanziamenti passivi in essere;

- › l'analisi della **documentazione a supporto di eventuali cessioni** pianificate (delle quali occorre verificare, oltre che le condizioni, anche la fattibilità);
- › l'ottenimento di conferme circa l'esistenza, la regolarità e la possibilità di **rendere esecutivi accordi** diretti a fornire o a mantenere un **sostegno finanziario esterno** (parti correlate o azionista) e valutazione della capacità finanziaria di tali controparti di apportare ulteriori finanziamenti;
- › in presenza di **previsioni di riduzioni di costi**, la verifica che le stesse si basino su elementi ragionevoli e che tengano conto di eventuali controparti esterne che potrebbero non permettere la realizzazione degli intenti di piano (esempio: in ipotesi di prevista riduzione di costi del personale sulla base di accordi di solidarietà, verifica dell'avvenuta stipula degli accordi sindacali).

#### **Analisi degli eventi successivi**

È necessario considerare se, successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione, si siano verificati **ulteriori eventi o circostanze** che possano mettere **in discussione l'utilizzo del presupposto** della continuità aziendale.

#### **Richiesta di attestazioni scritte alla direzione**

Con riferimento alle procedure di revisione è opportuno sottolineare che la sopravvivenza di un'impresa, in difficoltà o meno, **non può essere sempre e comunque prevista** e molte crisi aziendali sono collegate ad eventi non prevedibili. A tale proposito, è bene chiarire che la **responsabilità del revisore è limitata** ai compiti che gli sono propri ed è pertanto riconducibile alle evidenze ottenute per effetto delle procedure di revisione svolte.

Dopo aver svolto le procedure ritenute necessarie, aver esaminato i piani predisposti dalla direzione ed aver ottenuto le informazioni rilevanti, il revisore deve valutare se le incertezze significative relative al presupposto della continuità aziendale **siano state fugate in misura soddisfacente o meno**. La conseguenza di tale valutazione **si rifletterà nel giudizio sul bilancio**.

#### **L'informativa in Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione**

L'art. 2428 c.c. richiede che, nella Relazione sulla gestione, gli amministratori forniscano una **descrizione dei principali rischi e incertezze** cui la società è

esposta.

In tema di sensibilizzazione in merito alle responsabilità relative all'analisi del presupposto della continuità aziendale e ai conseguenti obblighi informativi, un ruolo importante è stato ricoperto dal **Documento congiunto Banca d'Italia/Consob/Isvap (ora Ivass) del 6 febbraio 2009** che, sebbene indirizzato unicamente alle società soggette alla vigilanza di tali autorità, ha fornito una **buona base di riferimento** anche alle altre imprese e ai loro revisori.

Tale documento, che non ha carattere prescrittivo ma unicamente interpretativo, ha posto l'enfasi su determinati **passaggi dei principi contabili internazionali (principalmente Ias 1)**, sottolineando la necessità di esplicitare, **nell'informativa di bilancio, la presenza di eventuali incertezze** e dei conseguenti dubbi significativi inerenti il presupposto della continuità aziendale.

Con riferimento a tale informativa, gli amministratori possono trovarsi davanti a **tre possibili scenari**:

- › ragionevole aspettativa che **la società continuerà ad operare come un'impresa funzionante** in un futuro prevedibile e conseguente predisposizione del bilancio nel presupposto della continuità aziendale; le eventuali **incertezze** rilevate **non risultano essere significative** e non generano dubbi sulla continuità aziendale: esse andranno **esplicitate nella Relazione** sulla gestione tra i **"Rischi e incertezze"** (esempio: società che fa fronte nell'operatività quotidiana a scoperto di conto corrente, la cui scadenza è prevista nell'esercizio successivo ma non ravvisa criticità relativamente al rinnovo, anche sulla base di un processo di discussione avviato con gli istituti di credito);
- › identificazione di fattori che possono far sorgere **dubbi significativi sulla capacità** della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma si considera **comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale** per redigere il bilancio. In tal caso, la nota integrativa dovrà indicare **esplicitamente l'esistenza, l'origine e la natura delle significative incertezze** che possono comportare dubbi significativi sulla continuità aziendale, argomentando anche la scelta di redigere il bilancio in base al presupposto della continuità aziendale. Nell'informativa andranno anche **indicate le iniziative** che la società ha assunto o sta assumendo per fronteggiare gli effetti di tali incertezze e gli elementi alla base del-

la ragionevolezza di tali soluzioni (esempio: società che ha riportato perdite d'esercizio significative e situazione finanziaria tesa e che, per far fronte all'incertezza derivante dai flussi finanziari futuri, ha iniziato una vendita di *asset* tuttora in fase di trattativa, in assenza della quale dovrà ricorrere ad ulteriore indebitamento bancario, per il quale non vi è ancora un impegno irrevocabile; secondo gli amministratori, sebbene l'insieme di tutte le circostanze generi una rilevante incertezza che può far sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale, la società ha adeguate risorse per proseguire la propria esistenza operativa in un prevedibile futuro);

- › **improbabilità che la società continui la propria esistenza operativa in futuro e non si ritiene appropriato redigere il bilancio in base al presupposto della continuità aziendale:** in tal caso, si rende necessario **descrivere con chiarezza le motivazioni** della conclusione raggiunta e **le politiche contabili adottate** per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale.

#### Tipologie di giudizio in relazione alla continuità aziendale

La responsabilità del revisore con riferimento alla valutazione del presupposto della continuità aziendale è ora espressa in modo più esplicito nella nuova struttura della relazione di revisione (non oggetto della presente trattazione) che, al paragrafo **"Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio"**, descrive anche quali siano gli obblighi del revisore in presenza di un'incertezza significativa.

In generale, **in caso di dubbi** sulla continuità aziendale, il revisore deve **valutare se il bilancio:**

- › **descrivere adeguatamente le condizioni** principali (ovvero le incertezze significative) **che provocano l'insorgere di dubbi** circa la capacità dell'impresa di continuare l'attività nel prevedibile futuro;
- › indichi la **natura dei dubbi e li descriva**, riportando le proprie valutazioni in merito.

Un'incertezza significativa esiste quando la **portata del suo effetto potenziale è tale che**, a giudizio del revisore, si rende **necessaria un'informativa** chiara sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza, affinché si possa parlare di rappresentazione veritiera e corretta.

In presenza di un'incertezza significativa, qualora il **revisore ritenga il presupposto della continuità adeguato**, diventa elemento distintivo la presenza di un'informativa in bilancio da parte della direzione; a tale proposito, le **possibili tipologie di giudizio** del revisore sono le seguenti:

- › **giudizio positivo con richiamo di informativa:** in presenza di informativa adeguata;
- › **giudizio con rilievi o giudizio avverso:** in presenza di informativa inadeguata, a seconda della gravità dell'inadeguatezza nel contesto del giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso.

In presenza di incertezze significative **tali da far sorgere seri dubbi** sul presupposto della continuità aziendale, in funzione dell'adeguatezza dell'informativa fornita, **il giudizio potrà essere:**

- › **giudizio positivo con richiamo di informativa:** in presenza di informativa adeguata;
- › **giudizio con rilievi o giudizio avverso:** in presenza di informativa inadeguata, a seconda della gravità dell'inadeguatezza nel contesto del giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso;
- › **impossibilità di esprimere un giudizio** in presenza di molteplici significative incertezze e informativa adeguata, quanto il revisore ritiene che non sia possibile formarsi un giudizio sul bilancio a causa della potenziale interazione tra le incertezze e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio;
- › **giudizio avverso** in presenza di molteplici significative incertezze e informativa inadeguata.

In presenza di bilancio predisposto dagli amministratori sulla base del presupposto della continuità aziendale **senza le necessarie condizioni**, il giudizio del revisore dovrà essere **inevitabilmente avverso**, indipendentemente dall'informativa fornita.

#### Conclusioni: le principali responsabilità del revisore

La valutazione del presupposto della **continuità aziendale** da parte del revisore trova pertanto **nell'Isa Italia 570 la sua principale fonte di riferimento e normativa**.

Esso stabilisce che la principale responsabilità del revisore è valutare **l'adeguatezza delle valutazioni effettuate dalla direzione** ed è questo il principale fattore distintivo del giudizio professionale, superato il quale è la **qualità dell'informativa** fornita in bilancio a generare **distinzione tra le varie tipologie di giudizio**. ●